



# COMUNE DI GROTTERIA

89043- *Provincia di Reggio Calabria*  
P. I. 00282690809- ☎ (0964) 53195 - Fax (0964) 53365

---

## **DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INCARICO LEGALE) (CIG 378365313B)**

Tra il Comune di Grotteria (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa \_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune stesso, con sede in Grotteria alla Piazza Nicola Palermo snc, in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale numero 99 del 05/11/2011 ( C.F. 00282690809) e l' avvocato (di seguito: legale) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, con studio in via \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_;

### **Premesso :**

- che il Comune non dispone di un autonomo ufficio legale istituito ed attrezzato per affrontare le numerose problematiche d'indole giuridica che con crescente intensità incombono sull'attività gestionale dell'Amministrazione né d'altro canto sono rinvenibili nell'organico comunale figure professionali in grado di assicurare di volta in volta l'assistenza necessaria;
- che l'esperienza recente ha evidenziato l'esigenza di imprimere continuità e coerenza non disgiunta, ottenendo dai professionisti prescelti oltre alla tempestività sulla tutela giudiziaria anche un maggiore approfondimento delle problematiche dalla stessa poste , in linea con la dinamica giurisprudenziale;
- che la realizzazione del citato obiettivo presuppone l'approfondimento di questioni procedurali di particolare complessità giuridica altamente specifiche, che non sono presenti in modo sufficiente, a garantire un'adeguata ed efficace soluzione degli stessi, in considerazione peraltro della carenza organizzativa nonché dei notevoli carichi di lavoro;

- che il Comune di Grotteria deve resistere in numerosi giudizi promossi da diversi soggetti avanti alla magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;
- che quindi per un efficace espletamento delle funzioni connesse al perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, si rende necessario avvalersi di un professionista altamente specializzato che sia in grado di garantire una difesa del Comune, nel giudizio dei vari gradi proposti, da soggetti diversi, dinanzi ai competenti Organi Giudicanti;
- che l'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto.
- che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
- che con appositi atti di deliberazione della Giunta Comunale si procederà affidare l'incarico della difesa all'avvocato incaricato, anche autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando al Responsabile del servizio Legale l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- che con apposita determinazione a contrattare adottata dal Responsabile, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, verrà impegnata la relativa e preventiva spesa.

**Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:**

1. L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio proposto da soggetti diversi dinanzi ai competenti Organi Giudicanti, pertanto il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive del Comune di Grotteria, previa rituale deliberazione della Giunta Comunale, sia quelle pendenti in cui il Comune si è costituito, sia quelle future sino alla durata del presente disciplinare. Per quanto riguarda tutte le cause pregresse e pendenti dello stesso Ente in cui si era costituito i precedenti legali convenzionati con l'Ente, vengono introitate dal nuovo legale incaricato, previa apposita delibera di Giunta. Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
2. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni tre con decorrenza dalla approvazione del verbale di aggiudicazione del servizio, ma l'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere o confermare il contratto dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto per motivata causa, il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune. Se allo scadere del termine naturale previsto dal rapporto contrattuale l'Amministrazione Comunale, non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il professionista sarà obbligato a

continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi , agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta dell'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata. Nessuna pretesa può essere vantata dal Professionista in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga

3. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito in Euro \_\_\_\_\_ (mensili), oltre cap e IVA, e sarà versato a scadenza mensile. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente, detratte le spese anticipate dalla stesso, saranno corrisposte al professionista solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine, l'Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute entro il termine di mesi cinque dal deposito della sentenza ovvero dell'atto giudiziale che contiene la statuizione di condanna. L'ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione e.t.c.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori del Circondario del Tribunale di Locri verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi. Per poter procedere alla liquidazione, la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale e comunque dopo aver ricevuto certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L'Ente si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.
4. L'Ente si impegna altresì a consegnare tempestivamente gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento. Gli atti saranno corredati dalla documentazione utile ai fini della difesa nonché da una relazione esplicativa da fornirsi a cura del Responsabile del relativo servizio Legale.
5. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza facoltà di utilizzare né personale né strutture comunali per incombenze di qualsiasi natura.
6. L' avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e/o, comunque, si impegna a fare cessare le dette incompatibilità entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. C.c. e di agire a propria salvaguardia.
7. A far data dalla firma del presente disciplinare, il professionista si impegna a non assumere difesa contro il Comune, né personalmente, né tramite proprio procuratori o collaboratori di studio, ed a rinunciare in via formale e sostanziale al mandato relativo ad eventuali controversie in corso contro il Comune.
8. L'incarico comprende la difesa tecnica, con esclusione di ogni attività di consulenza non attinente all'oggetto delle singole questioni dedotte in giudizio. A tal fine il legale incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il

Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune ovvero circa l'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, addivenire a transazioni nonché in ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Pertanto il professionista, in presenza di situazioni che possano costituire fonte di contenzioso, qualora adeguatamente rappresentante dagli organi comunali fornisce all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire giudizi per l'Amministrazione. Si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto in giudizio. Si impegna altresì a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune. Qualora richiesti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale complessa attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

9. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, l'obbligo del legale essendo limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
10. All'avvocato incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.
11. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato; tuttavia il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. Con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprenditive delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella.
12. Alla scadenza del tempo stabilito in convenzione, il professionista decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti, restituendo i fascicoli di causa e tutti gli atti in suo possesso al Comune, il quale non dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l'attività svolta. Qualora l'attività dovesse proseguire per la presenza di un successivo accordo tra le parti avente identico oggetto, tale attività non sarà in alcun modo retribuita, restando coperta dalla retribuzione stabilita per il nuovo accordo.
13. Il professionista deve assicurare la presenza presso l'Ente almeno una volta la settimana, nel giorno che verrà via via concordato in relazione agli altri impegni

- professionali del legale, per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto ed a fornire gli eventuali pareri.
14. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa.
  15. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
  16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
  17. Dell'eventuale disaccordo sull'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Locri (RC).
  18. È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'ente.
  19. Le spese inerenti alla registrazione del presente contratto sono a carico del professionista aggiudicatario.
  20. E' stabilito che i rapporti tra il Comune ed il legale sono definito dal presente disciplinare.
  21. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Grotteria li \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE  
DI GROTTERIA

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_